

Biologico Prendono il via le nuove regole

Le novità introdotte dal “nuovo” regolamento (UE) 2018/848

di *Emanuela Giorgi*

Coordinamento redazionale “Alimenti&Bevande”

**Intervista a Roberto Pinton,
già in Aiab e Assobio
e oggi componente,
al secondo mandato,
del board di IFOAM
Organics Europe**

I 1° gennaio è finalmente entrato in applicazione, con un anno di ritardo dovuto alla pandemia, il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti bio. Per fare il punto sulle novità – o quantomeno sulle principali – introdotte dalla nuova normativa abbiamo contattato Roberto Pinton, grande esperto del settore.

• **Innanzitutto, cosa cambia in concreto per agricoltori, allevatori e trasformatori interessati al mondo del bio?**

Cambia l’ambito d’applicazione, che viene esteso ad alcuni prodotti non disciplinati dal precedente regolamento europeo – il n. 834/2007 –, ad esempio il sale (anche se non si sentiva l’esigenza di un “sale marino biologico”, che non è ancora normato da atti esecutivi e lo sarà nel futuro), la

lana e le pelli gregge (ma non cardati né trattati: la strada per avere un “maglione biologico” è ancora lunga).

È possibile inoltre allevare specie diverse, come i cervidi. Ogni Stato membro dovrà istituire una banca dati degli animali biologici disponibili: se un allevatore deve introdurre nuovi capi in azienda, dovrà in primis verificarne la disponibilità e, solo in caso di mancanza, potrà introdurre in via eccezionale ridotte percentuali di giovani animali non certificati.

È stato inoltre messo in archivio il documento giustificativo: rimane in funzione il solo certificato di conformità, che assume lo status di certificato ufficiale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare e che contiene tutte le informazioni sull’azienda; dal 1° gennaio 2023 sarà rilasciato in formato elettronico, utilizzando il sistema europeo TRACES. Dal primo gennaio 2024, poi, almeno il 70% dei mangimi somministrati agli animali bio dovrà essere di produzione aziendale (o almeno proveniente dalla stessa Regione), contro l’attuale 60%, e rimane il divieto delle colture idroponiche, mentre per le coltivazioni fuori terra (“aiole demarcate”) solo Finlandia, Svezia e Danimarca potranno ricorrervi e limitatamente alle superfici certificate prima del giugno 2017.

Ovviamente, non sono consentiti, come è sempre stato, OGM e tecniche di clonazione.

• Nel regolamento si parla di certificazione di gruppo. Di cosa si tratta? È una misura che crede possa portare dei vantaggi ad agricoltori, allevatori e trasformatori biologici?

Si tratta di una pratica non prevista dal regolamento (CE) 834/2007, ma ciononostante ampiamente utilizzata in particolare per i prodotti del circuito equo e solidale.

In sostanza, le organizzazioni di produttori nei Paesi in via di sviluppo istituivano un sistema di controllo interno, codificato e documentato; tutte le aziende (parliamo di piccoli coltivatori di tè del Bengala piuttosto che di cacao in Perù o di caffè del Nicaragua) sono ispezionate dal sistema di controllo interno. L'organismo di controllo autorizzato dall'Unione Europea ispeziona a sua volta un campione di aziende: se dal controllo del bilancio di massa, dalla verifica delle registrazioni e della tracciabilità e dalle visite ispettive a campione tutto risulta conforme, la conformità viene estesa all'intera organizzazione – generalmente una cooperativa, che può arrivare ad avere anche alcune migliaia di microaziende socie –, se invece emergono non conformità, viene ritirata la certificazione all'intero gruppo.

Il sistema funziona: da un lato, rende accessibile la certificazione e quindi l'accesso al mercato a microaziende, nessuna delle quali potrebbe sopportare da sola i costi di un'ispezione di tecnici europei, dall'altro, il rischio di perdere la certificazione per magari 3mila microaziende fa sì che il controllo interno sia particolarmente attento ed efficace, come regolarmente confermano le ispezioni a campione dell'organismo ufficiale.

Il regolamento (UE) 2018/848 ufficializza la pratica

e la estende anche ad aziende europee. Le condizioni sono che il gruppo sia costituito soltanto da agricoltori (che possono comunque svolgere attività di prima e seconda trasformazione) che coltivino meno di 5 ettari (mezzo ettaro, se si tratta di produzione in serra, 15 ettari se si tratta di pascoli) da cui non traggano un reddito superiore a 25mila euro.

Può quindi essere d'interesse per piccoli agricoltori della stessa area che intendano costituire un'associazione o una cooperativa per la commercializzazione, il condizionamento o la trasformazione in comune, ma non riguarda direttamente né le imprese di trasformazione né di distribuzione.

• La nuova legislazione prevede la possibilità di controlli biennali piuttosto che annuali per quelle aziende di produzione e trasformazione che abbiano rispettato tutti gli standard di produzione e trasformazione nel triennio precedente. Quali sono i pro e i contro di questa misura?

Si, il regolamento introduce la novità che, qualora le precedenti visite ispettive non abbiano rilevato nessuna non conformità per almeno tre anni consecutivi e l'operatore sia classificato a basso rischio, la frequenza delle ispezioni si può ridurre a una ogni due anni.

La classificazione del rischio non è lasciata alla discrezione dell'organismo di controllo, ma dipende da un algoritmo che tiene in considerazione le caratteristiche aziendali. Per dare un'idea: sono considerati a basso rischio i produttori di cereali (esclusi mais e riso) e foraggere e prati/pascoli che

Qualificato come esperto tecnico ed economico per la distribuzione alimentare, nel 1984 **Roberto Pinton** è stato tra i fondatori di una delle prime cooperative agricole biologiche italiane.

È stato per 6 anni responsabile per i servizi alle imprese per l'Associazione italiana per l'Agricoltura biologica (Aiab) e dalla fondazione e per 14 anni è stato segretario e responsabile tecnico-scientifico di AssoBio.

È al secondo mandato come componente del board di IFOAM Organics Europe in rappresentanza delle imprese europee di trasformazione e distribuzione e fa parte della task force della federazione sulla normativa e dello Steering Committee dell'IGOP (Interest Group of Organic Processors).

È inoltre membro del Comitato di Accreditamento dei Prodotti agroalimentari di Qualità di Accredia.





©www.shutterstock.com

coltivino meno di 15 ettari, mentre sono a rischio medio i produttori di ortaggi in pieno campo, di vite e di olivo, oppure che coltivino da 15 a 50 ettari, mentre sono classificati a rischio maggiore gli operatori che coltivino in serra o frutta, mais, soia e riso oppure siano attivi nell'ambito della molitura, della mangimistica o della distribuzione.

Anche se la novità, quindi, non comporta assolutamente un "liberi tutti" e sarà d'impatto assai ridotto, le organizzazioni del settore a livello nazionale ed europeo avrebbero preferito il mantenimento di almeno un'ispezione completa l'anno, in modo da mantenere molto saldi i rapporti nel sistema. Il punto di vista della Commissione, evidentemente,

è stato che è opportuno ridurre la pressione sulle piccole aziende, magari in sistema di controllo da vent'anni e con un curriculum immacolato, concentrando l'attenzione del sistema di controllo sulle aziende anche solo teoricamente più a rischio.

Le organizzazioni del settore bio a livello nazionale ed europeo avrebbero preferito il mantenimento di almeno un'ispezione completa l'anno

- In materia di import ed export, il nuovo regolamento prevede che il regime di equivalenza presente nella precedente normativa sia sostituito dal regime di conformità. Cosa si intende per "regime di conformità" e quali sono le differenze rispetto al "regime di equivalenza"?**

Si tratta di aspetti che saranno modificati più avanti, al più tardi entro 3 o 5 anni, a seconda della misura.

Lo status dei Paesi terzi equivalenti cambierà: dovranno essere sottoscritti accordi commerciali (*trade agreements*) di mutuo riconoscimento. Per singolare che possa sembrare, per anni l'Unione Europea ha riconosciuto la produzione biologica giapponese equivalente a quella UE: i prodotti certificati biologici dalle autorità nipponiche – non molti, in realtà, giusto qualche prodotto di impostazione macrobiotica – avevano libero accesso al mercato europeo, ma ciò accadeva mentre i prodotti UE, per trovare spazio negli scaffali dei negozi di Tokyo, dovevano essere ricertificati da organismi di controllo riconosciuti dalle autorità giapponesi.

Un'assoluta bizzarria secondo la quale A è equivalente a B, ma B non è equivalente ad A.

La situazione con il Giappone dopo qualche anno si è risolta, ma permane, per esempio, con l'Argentina; si tratta di un mercato d'interesse minore rispetto al Giappone, ma la stravaganza rimane, quindi la novità è sacrosanta.

L'UE riconoscerà Paesi il cui sistema di produzione e controllo soddisfa i suoi obiettivi e principi con norme che assicurano un identico livello di garanzia.

- Quali sono le altre novità degne di nota introdotte dal regolamento (UE) 848/2018, a partire dal 1° gennaio?**

Il regolamento (UE) 848/2018 è stato seguito, solo finora, da 29 regolamenti esecutivi, delegati e rettifiche. E mancano ancora norme di dettaglio anche di assoluto rilievo, come l'allegato che dettaglierà i prodotti ammessi per la pulizia e la disinfezione degli impianti di trasformazione e magazzinaggio (si applicherà comunque dal 2024: la Commissione si è resa conto che si tratta di un argomento complesso). Di carne al fuoco, quindi, ce n'è molta, mi limito a segnalare alcuni aspetti.

Per le imprese di trasformazione probabilmente la novità più significativa è che vengono ammessi solo gli "aromi naturali di [...]", con l'abbandono dei generici "aromi naturali" e degli "aromi naturali di [...] con altri aromi naturali". La novità sta comportando grattacapi per la necessità di modifiche a qualche ricettazione: finora, soprattutto nei prodotti *plant-based* e in quelli da forno non era infrequente il ricorso a mix di sostanze aromatizzanti ora tabù. Non ci sono, invece, novità sostanziali per gli additivi e i coadiuvanti tecnologici, fatta eccezione per l'obbligo che alcuni di produzione agricola (per esempio, la farina di semi di carrube o la gomma arabica) siano biologici.

Viene ridotto l'elenco degli ingredienti di produzione convenzionale di cui è possibile l'utilizzo entro il limite del 5%, in linea con le richieste del settore, che non vedeva l'elenco di buon occhio (è sempre stato di scarsissimo interesse, ma "macchiava" in qualche misura la percezione di integrità degli standard).

Rimane poi l'obbligo di dettagliare l'origine geografica degli ingredienti agricoli, con l'aumento al 5% dell'attuale limite del 2% di trascurabilità. In altre parole, mentre con il regolamento (CE) 834/2007 un prodotto che avesse avuto ingredienti coltivati in Italia per il 97% e spezie esotiche per il 3% doveva evidenziare "agricoltura UE/non UE", perdendo il riferimento all'italianità, dall'anno prossimo potrà essere classificato come "agricoltura Italia".